



COMUNE DI LOREGGIA

Provincia di Padova
Via Roma, 6 – 35010 Loreggia (PD)

Tel: 049/930.41.00
C.F. 80009470289 P.I. 00729710285

ORDINANZA Nr. 3 del 28/10/2024

**OGGETTO INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO
: ATMOSFERICO NEL PERIODO 01/10/2024 AL 30/04/2025**

IL SINDACO

PREMESSO che l'obiettivo primario è la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

PREMESSO ALTRESÌ che il Consiglio Regionale, con provvedimento n.57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e che con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha provveduto al suo aggiornamento;

VISTA la DGRV 1855 del 29/12/2020 che ha disposto, con decorrenza 01/01/2021, la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale approvata ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 13/08/2010 n. 115 con DGR n. 2130 del 23/10/2012;

VISTO il D.Lgs.13/08/2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

VISTA la DGRV 836/2017 del 06/06/2017 avente per oggetto Approvazione del "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

VISTO che la DGRV 836/2017 prevede tra l'altro apposite limitazioni alla circolazione per i Comuni ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del Biossido di Azoto (NO₂);

VISTA la DGRV 238 del 02/03/2021 che prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della

sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE;

VISTA la DGRV 1089 del 09/08/2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV 238/2021;

VISTA la DGRV 1500 del 16/10/2018 che dà la facoltà ai Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico;

RITENUTO opportuno, in applicazione delle DGRV sopra richiamate di prevedere l'adozione di misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare per il periodo 01/10/2024 al 30/05/2025;

VISTA la **Disposizione n.44** del 29/07/2024 del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale "area metropolitana di Padova" (TTZ) della Provincia di Padova, svoltosi nella medesima data, riguardante Interventi di Contenimento dell'Inquinamento Atmosferico e la nota della Provincia di Padova, assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 9385 del 28/08/2024, con cui vengono comunicate le decisioni assunte;

VISTI in particolare:

- l'allegato C "Comuni fuori agglomerato e inferiori a 10.000 abitanti" che indica le disposizioni da rispettare nei vari livelli (verde, arancione, rosso);
- l'allegato D "Elenco orientativo di Deroghe";

VISTI:

- il Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e, in particolare gli artt. 6, 7, comma 1 lettera b), e 26;
- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare le competenze del sindaco per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di tutela sanitaria e igiene pubblica;

ORDINA

sull'intero territorio comunale, di adottare le seguenti misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico, per il periodo dal 01/10/2024 al 30/05/2025

1) ALLERTA LIVELLO 0: LIVELLO "VERDE"

(Nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi)

a) Divieto di sosta con **motore acceso** alle seguenti categorie di veicoli:

- autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
- veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;

- autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- autoveicoli in coda "lunga" ai semafori.

- Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli** salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;
- limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le **temperature medie nelle abitazioni**, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- divieto di **installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad **utilizzare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a **pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (**direttiva nitrati**), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:
 - la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;
 - l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui lo spandimento è consentito, con obbligo di interrimento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti entro le 24 ore (*va incentivato l'interrimento immediato*).
- obbligo di **interramento dei concimi** a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (*sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati*);

2) PRIMO LIVELLO ALLERTA: "LIVELLO ARANCIONE"

(Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata da Arpav nelle giornate previste (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo, restano in vigore fino al giorno di controllo successivo).

- divieto di **installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad **utilizzare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (**divieto utilizzo fino a**

tre stelle compresi); (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

- b) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;
- c) **limite di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le **temperature medie nelle abitazioni**, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- d) divieto per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**;
- e) **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (**per il periodo dal 01/10/2024 al 30/04/2025**);
- f) obbligo di **interramento dei concimi** a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- g) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- h) **potenziamento dei controlli** con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- i) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- j) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, **quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

3) SECONDO LIVELLO ALLERTA – "LIVELLO ROSSO".

(attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata da Arpav nelle giornate previste (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo, restano in vigore fino al giorno di controllo successivo).

- a) divieto di **installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad **utilizzare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (**divieto utilizzo fino a tre stelle compresi**); *(per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);*
- b) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), di **combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- c) **limite di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- d) divieto per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**;
- e) **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (**per il periodo 01/10/2024 al 30/04/2025**);
- f) obbligo di **interramento dei concimi** a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- g) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- h) **potenziamento dei controlli** con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- i) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo

altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

- j) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, **quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- k) **lavaggio strade**, solo con temperature maggiori di 3° C (*misura proposta dalla Provincia di Padova*);

INFORMA

Che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 è previsto sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione/area bollettino PM10 di riferimento;

AVVERTE

Che il Comando di Polizia Locale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche a modifica della presente ordinanza, che si rendano necessari, per assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni pubblici e privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Provincia di Padova;
 - Arpav dipartimento provinciale di Padova;
 - Comando di Polizia Locale;
 - Comando provinciale dei Carabinieri;
 - Polizia di Stato;
 - Guardia di Finanza;
 - ULSS 6;
 - Prefettura di Padova;
 - Veneto Strade Spa.

INFORMA

che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al TAR Veneto oppure, in via straordinaria, al Presidente della Repubblica entro i termini di legge.

A norma dell'art. 8 delle L. 241/1990 e visto quanto disposto dal Decreto n. 1 del 28/06/2021, il responsabile del procedimento è il Responsabile del 3^ Settore Servizi Tecnici – Geom. Stefano Verzotto.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

Il Sindaco
Manuela Marangon